

**Autori**

Claudio Tesauro  
[claudio.tesauro@belex.com](mailto:claudio.tesauro@belex.com)  
Tel. +39 06 845511

Sara Lembo  
[sara.lembo@belex.com](mailto:sara.lembo@belex.com)  
Tel. +39 06 845511

Filippo Moroni  
[filippo.moroni@belex.com](mailto:filippo.moroni@belex.com)  
Tel. +39 06 845511

## Il *legal professional privilege* non copre la corrispondenza con i legali interni

### 1. Introduzione

Il *legal professional privilege* (“LPP”) costituisce un presidio essenziale del diritto di difesa perché consente alle imprese di ottenere pareri legali, senza che le interlocuzioni con i propri avvocati possano essere successivamente utilizzate come prova di un illecito in un procedimento *antitrust*.<sup>1</sup>

Il LPP tradizionalmente copre in via esclusiva la corrispondenza tra cliente e avvocato esterno, ma negli ultimi anni vi è stato un acceso dibattito sulla sua possibile estensione alla corrispondenza con i legali interni.

La questione è stata di recente trattata nel contesto della consultazione pubblica avviata in vista della revisione del Regolamento (CE) n. 1/2003.<sup>2</sup> In tale sede, alcuni *stakeholder* hanno, infatti, valorizzato (i) la diffusione di un simile approccio in diversi Stati Membri; e (ii) l’opportunità di favorire processi di autovalutazione interna, funzionali a garantire maggiori livelli di *compliance antitrust*.

Ma, nel suo recente **Policy Brief**<sup>3</sup> (“**Policy Brief**”), la Commissione europea (“**Commissione**”) ha confermato l’approccio tradizionale, escludendo che il LPP possa applicarsi alle comunicazioni con i legali interni, anche quando questi ultimi sono abilitati all’esercizio della professione forense in una giurisdizione UE.

<sup>1</sup> Tale principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia sin dalla sentenza del 18 maggio 1982 nel caso C-155/79 - *AM&S c. Commissione europea*, quando ha riconosciuto che la riservatezza “risponde all’esigenza, la cui importanza è riconosciuta in tutti gli Stati membri, di garantire a chiunque la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, la cui professione, implica per natura il compito di dare, in modo indipendente, pareri giuridici a chiunque ne abbia bisogno”.

<sup>2</sup> La Consultazione Pubblica è stata avviata dalla Commissione il 15 luglio scorso e ha ad oggetto l’applicazione della disciplina *antitrust* (articoli 101 e 102 TFUE) attualmente previste dal Regolamento UE 1/2003.

<sup>3</sup> Competition Policy Brief n. 1/2025 della Commissione: “*Legal professional privilege in competition law investigations: has the status of in-house lawyers changed?*”.

---

## 2. Il Policy Brief - nessuna apertura da parte della Commissione per i legali interni

---

Nel Policy Brief, la Commissione ha rigettato entrambe le argomentazioni a favore di un'applicazione più ampia del LPP, riscontrando che l'estensione ai legali interni: (i) è stata prevista solo da cinque Stati membri, peraltro con limiti piuttosto stringenti,<sup>4</sup> mentre gli altri ventidue (inclusa l'Italia) per il momento la escludono;<sup>5</sup> e (ii) non vi sono evidenze che essa porti benefici in termini di *compliance antitrust*; lo stato di subordinazione in cui vertono i legali interni rispetto ai vertici aziendali potrebbe, infatti, compromettere la genuinità ed obiettività delle valutazioni di *compliance*.

La Commissione ha inoltre evidenziato che l'estensione del LPP ai legali interni potrebbe mettere a rischio l'effettività delle indagini antitrust principalmente per due motivi:

1. Potrebbe consentire ai legali interni di occultare o agevolare infrazioni. Nell'esperienza statunitense, alcune società hanno tentato di invocare il LPP per ogni comunicazione interna (non solo per quelle contenenti pareri legali) in ragione della sola presenza di legali interni nelle conversazioni.<sup>6</sup> In Europa, in taluni casi, i legali interni sono stati direttamente coinvolti nella definizione della strategia abusiva e la documentazione interna proveniente da questi ultimi ha costituito prova dell'infrazione.<sup>7</sup>
2. Potrebbe rendere le indagini più lunghe e onerose. I legali interni, oltre a fornire consulenza legale, sono spesso coinvolti direttamente nella definizione delle politiche commerciali e sarebbe dunque estremamente difficoltoso distinguere i documenti (o parti di essi) che contengono pareri legali da quelli contenenti tematiche puramente commerciali.

---

<sup>4</sup> Si fa in particolare riferimento a Belgio, Irlanda, Olanda, Portogallo e Ungheria.

<sup>5</sup> Rispetto allo scenario considerato dalla Commissione, ai cinque Stati membri considerati si deve ora aggiungere la Francia, dato che il 14 gennaio 2026 il Parlamento ha adottato una legge che, nell'ambito dei procedimenti nazionali, riconosce l'applicabilità del LPP anche ai pareri predisposti dai legali interni. In Spagna sono invece pendenti procedimenti giudiziari avverso misure d'indagine dell'Autorità *antitrust* nazionale che vertono proprio sull'estensione del LPP alla corrispondenza con i legali interni.

<sup>6</sup> La Commissione fa in particolare riferimento alle decisioni del Giudice Mehta dell'agosto 2025 nel caso *Stati Uniti e altri c. Google LLC* (N. 10-cv-2010 (APM)) e della U.S. District Court, Western District of Washington, nel contesto della *class action De coster et al. C. Amazon* (2:21-cv-00693-JHC).

<sup>7</sup> Si fa riferimento alla decisione della Commissione del 31 ottobre 2024 nel caso AT.40588 – *Teva Copaxone*.

---

### 3. LLP nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

---

Il Policy Brief conferma quindi l'impostazione tradizionale secondo cui il LPP trova applicazione solo in presenza di due presupposti: la corrispondenza/documentazione deve (i) essere scambiata tra il cliente e un avvocato **indipendente** abilitato in una delle giurisdizioni dell'UE, e (ii) essere finalizzate alla **tutela del diritto di difesa** del cliente.

Un avvocato può essere considerato **indipendente** se, oltre ad essere sottoposto alle regole deontologiche previste per gli avvocati abilitati in una giurisdizione dell'UE, è libero da rapporti di impiego e strutturalmente, gerarchicamente e funzionalmente terzo rispetto al soggetto che chiede assistenza legale.<sup>8</sup>

Tale livello di indipendenza, secondo la Corte di Giustizia, non può essere rinvenuto nel legale interno per il quale può risultare più difficile risolvere eventuali conflitti fra i propri doveri professionali e gli obiettivi del proprio cliente/datore di lavoro.<sup>9</sup>

Quanto alla natura della **corrispondenza/documentazione**, il LPP può essere invocato rispetto a:

- scambi/documenti contenenti una consulenza legale esterna o predisposti nell'ambito di (o in connessione con) un procedimento *antitrust* in corso;<sup>10</sup>
- documenti interni redatti dall'impresa con l'unico scopo di richiedere un parere legale ad un avvocato esterno. Tale finalità deve emergere in modo inequivoco dal contenuto dei documenti o dal contesto in cui tali documenti sono stati predisposti;<sup>11</sup>
- documenti interni che si limitino a riportare il contenuto delle comunicazioni con il legale esterno.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 17 settembre 2007 nei casi T-125/03 e T-253/03 - *Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akros Chemicals Ltd c. Commissione europea*, para. 166-168. Il medesimo principio è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza amministrativa italiana, che ha escluso l'applicazione del LPP alle comunicazioni con i consulenti legali interni (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2199 del 23 aprile 2002 nel caso *Axa Assicurazioni c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*).

<sup>9</sup> Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 14 settembre 2010 nel caso C-550/07 P - *Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akros Chemicals Ltd c. Commissione europea*, par. 45.

<sup>10</sup> Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 18 maggio 1982 nel caso C-155/79 - *AM&S c. Commissione europea*, para. 21-27.

<sup>11</sup> Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 17 settembre 2007 nei casi T-125/03 e T-253/03 - *Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akros Chemicals Ltd c. Commissione europea*, par. 124.

<sup>12</sup> Cfr. Corte di Giustizia, ordinanza del 4 aprile 1990 nel caso T-30/89 - *Hilti Aktiengesellschaft c. Commissione europea*, para. 13-18.

Restano invece **esclusi** dall'ambito della tutela:

- le richieste di pareri ai legali interni anche se abilitati in una delle giurisdizioni dell'UE;
- i documenti che sono stati discussi con un avvocato esterno ma che non sono stati predisposti per chiedere un parere legale;<sup>13</sup>
- i documenti interni che sono stati presentati ad incontri cui hanno partecipato avvocati esterni.<sup>14</sup>

Nella prassi, permangono tuttora significative zone d'ombra. Né la Commissione né la Corte di Giustizia si sono infatti pronunciate circa l'applicabilità del LPP a:

- le comunicazioni scambiate con un avvocato indipendente abilitato in un Paese non appartenente all'UE;
- gli scambi interni di *e-mail* e documenti relativi alla strategia difensiva nell'ambito di un procedimento *antitrust*, qualora non siano stati trasmessi ad avvocati esterni;
- i documenti raccolti e prodotti nell'ambito di un programma interno di *compliance*, come le comunicazioni tra il responsabile della *compliance* e il resto del personale, anche quando l'avvocato esterno sia in copia conoscenza.

---

#### 4. Conclusioni e Implicazioni pratiche

---

L'approccio della Commissione, ragionevolmente destinato ad essere seguito anche dall'AGCM, è chiaro: al momento non è prevista alcuna estensione del LPP alle comunicazioni con i legali interni, anche se abilitati in una giurisdizione dell'UE.

La Commissione ha pertanto respinto le richieste di ampliamento del LPP emerse nell'ambito del procedimento di revisione del Regolamento 1/2003 e confermato l'impostazione tradizionale, ritenendo che non vi siano ragioni per discostarsi dai principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

È stato così ribadito che condizione essenziale per l'applicazione del LPP è **l'indipendenza dell'avvocato**, che presuppone l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione nei confronti del soggetto che chiede assistenza.

---

<sup>13</sup> General Court, Judgement of 17 September 2007, T-125/03 – *Akzo Nobel Chemicals and Akcros Chemicals v. Commission, Akzo v. European Commission*

<sup>14</sup> Regional Administrative Court, Judgement of 18 July 2022, n. 10148, *Lyconet Italia S.r.l. & Mynworld Italia S.r.l. v. Italian Competition Authority*.

Le imprese dovranno pertanto continuare ad operare secondo il quadro vigente, affidandosi a legali esterni indipendenti e predisponendo protocolli operativi che tengano conto dei limiti attuali.

In particolare, per tutelare la riservatezza delle comunicazioni e dei documenti interni da possibili acquisizioni da parte di un'autorità *antitrust*, resta essenziale **coinvolgere un avvocato esterno abilitato in una delle giurisdizioni dell'UE** sia nell'analisi di tematiche *antitrust* potenzialmente critiche sia nella predisposizione ed implementazione di programmi di *compliance* interni.

Questi ultimi, se da una parte possono costituire - almeno in Italia - circostanze attenuanti che consentono una riduzione della sanzione in caso di accertamento di un illecito,<sup>15</sup> dall'altra potrebbero facilitare l'acquisizione da parte delle autorità *antitrust* di evidenze o indizi dell'illecito (si pensi ad esempio ai *report* contenenti i risultati di attività di *risk assessment*).

Per garantire la riservatezza di valutazioni sensibili svolte da un legale esterno sarà quindi necessario:

- evidenziare in tutta la corrispondenza con i legali esterni (comprese le *email*) che si tratta di documentazione “**Riservata - Corrispondenza cliente-avvocato**”;
- evidenziare in tutta la corrispondenza o la documentazione interna elaborata al fine di chiedere un parere ad un legale esterno che si tratta di documentazione “**Riservata - Predisposta al fine di richiedere un parere legale**”;
- evitare scambi di corrispondenza interna in cui si commenta o si propongono modifiche alle valutazioni *antitrust* svolte da legali esterni;
- affidare incarichi a consulenti tecnici/economisti coinvolgendo un avvocato esterno abilitato in una giurisdizione dell'UE e assicurarsi che tutta la corrispondenza e lo scambio di documentazione avvenga per il tramite di quest'ultimo.

---

<sup>15</sup> Delibera AGCM n. 31466 del 25 febbraio 2025, *Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1-bis, della legge n. 287/1990*, par. 23.

---

**Practice Concorrenza/Antitrust e Practice Diritto dell'Unione Europea**

Francesco Anglani

Maurizio Pappalardo

Sara Lembo

Claudio Tesauro

Massimo Merola